

Sezione IV, decisione 7 gennaio 1893, *Pres. SPAVENTA., Est. SEMMOLA; Perracchini c. Ministero dell'Interno.*

**Opere pie — Concentramento — Lasciti di beneficenza**  
(L. 17 luglio 1890, art. 54, 56).

*Non sono colpiti dalle disposizioni della legge 17 luglio 1890 sul concentramento delle istituzioni pubbliche di beneficenza nella Congregazione di carità i lasciti privati non eretti in enti morali e non disciplinati legalmente. (1)*

La Sezione, ecc. — Attesochè giovi innanzi tutto ricordare in linea di fatto che con testamento segreto del 24 settembre 1869, aperto nel settembre del 1872, il fu sacerdote don Giovanni Antonio Ottini fece al parroco *pro tempore* di San Bernardo in Prato Sesia un legato dell'annua rendita pubblica di lire 506, con obbligo di erogare annualmente lire 200 per il predicatore della quaresima, lire 60 per un triduo, lire 20 per un anniversario, lire 160 per due doti alle due fanciulle povere le quali avessero tratto maggior profitto dallo insegnamento della dottrina cristiana impartito nella chiesa parrocchiale, lire 50 per soccorrere le più povere puerpere della parrocchia, ed infine lire 16 per un secondo anniversario. Questi oneri, importanti complessivamente una spesa perfettamente equivalente all'ammontare annuo del legato, sono stati dal 1872 adempiuti da don Giuseppe Paracchini, attuale ricorrente, non solo nella sua qualità di parroco di Prato Sesia, ma anche di esecutore testamentario, senza che risulti di alcun intervento o di alcuna ingerenza di un qualsiasi potere pubblico nell'adempimento suddetto. In queste condizioni di cose è stato emanato l'impugnato regio decreto del 7 aprile 1892, col quale, affermandosi l'esistenza di un'Opera pia Ottini avente per *iscopo di assegnare l'annua somma di lire 160 in due doti a fanciulle povere e lire 60 a puerpere povere*, si dispone il concentramento di essa nella Congregazione di carità.

Attesoché la legge del 17 luglio 1890, dopo aver stabilito col capo I quali sono le istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo aver stabilito col capo II intorno agli amministratori di esse, dopo avere date col capo III le norme relative all'amministrazione ed alla contabilità delle medesime, dopo aver provveduto col capo IV alla tutela delle istituzioni stesse, e dopo aver designato col capo V i termini della vigilanza e della ingerenza governativa, contiene il capo VI intitolato: *Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine*. Di questo capo fanno parte tra gli altri gli art. 54, 56 e 57 concernenti il concentramento, i quali determinando in quali casi questa riforma nell'amministrazione deve o può aver luogo, e confermandosi al pensiero già risultante dall'insieme dei capi precedenti, non si occupano punto degli atti tra vivi e dei testamenti che contengono disposizioni direttamente o indirettamente utili a sollievo della povertà, ma contemplano unicamente e tassativamente *le istituzioni pubbliche di beneficenza*. Solamente col secondo comma dell'art. 54 si prevede il caso di istituzioni, le quali, sebbene non elemosiniere, abbiano *fondi destinati ad elemosina*, e si ordina che questi fondi siano amministrati dalla Congregazione di carità. Ma evidentemente anche in questa disposizione si presuppone l'esistenza di una istituzione pubblica di beneficenza; ed oltre a ciò apparisce che la legge, quando ha inteso di prescrivere il concentramento non di un ente, ma semplicemente di beni destinati a sollievo dei poveri, ha sentito la necessita di dirlo esplicitamente, appunto perché in via di regola ciò non era stabilito. Anche dall'art. 61 rimane confermato che la misura del concentramento non possa essere applicata che ad una istituzione già esistente ai termini della legge, perché con esso articolo si determina che le istituzioni concentrate nella Congregazione mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite in conformità dei rispettivi statuti, e che di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari nei bilanci e nei conti. Ciò vuol dire che il concentramento si riferisce ad enti già giuridicamente costituiti e legalmente disciplinati, non a disposizioni di privati, le

quali potessero solo eventualmente dar luogo alla costituzione di un ente di beneficenza in base alla legge.

Alla stessa conclusione bisogna giungere tenendo presente l'art. 84, col quale prevedendosi il caso di testamenti e di atti tra vivi, nei quali si contengano disposizioni interessanti la pubblica beneficenza, s'impone alla Congregazione di carità solamente l'obbligo *di fare gli atti conservatori occorrenti e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente*, ma non si fa punto menzione del concentramento, essendo ben naturale ed intuitivo che quando il riconoscimento siasi impartito, quando cioè non solamente sia rimasto accertato che concorrono effettivamente le intravedute condizioni richieste dalla legge per la esistenza di un'istituzione di beneficenza, ma anche siasi verificata nei modi stabiliti questa esistenza legale, si debba esaminare se l'istituzione è di quelle che pur conservando la propria personalità e la propria fisionomia, debbono o possono essere amministrate dalla Congregazione di carità. Insomma dai vari articoli relativi all'argomento, come dall'intitolazione stessa del capo VI, apparisce che la legge ha inteso esclusivamente di raggiungere col concentramento lo scopo di un'amministrazione più semplice e più economica, non di confondere col procedimento prescritto per giungere al concentramento e di alterare in modo alcuno il corso normale ed ordinario delle pratiche necessarie per dar vita all'istituzione di beneficenza, e molto meno ha inteso di accrescere a danno di queste i mezzi propri delle Congregazioni di carità, come avverrebbe se le Congregazioni medesime fossero chiamate ad amministrare rendite, delle quali fosse nota la provenienza, ma non definito, il proprietario, delle quali la destinazione risultasse da un semplice atto privato, ma non fosse disciplinata da uno statuto e da un regolamento. Del resto, anche il decreto impugnato ha mostrato di aver avuto sentore di ciò, quando da un lato ha sentito il bisogno di qualificare Opera pia i due oneri del legato Ottini, dei quali ha ordinato il concentramento e da un altro lato ha fatto obbligo alla Congregazione di carità di provvedere in breve termine all'esecuzione del disposto negli art. 55 e 93 della legge, i quali presupponendo l'esistenza degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni di beneficenza concentra ne prescrivono la revisione. Ma questo omaggio puramente formale reso alle disposizioni della legge non basta certo a sanare la violazione sostanziale di esse, nella quale il regio decreto è incorso, poiché legalmente non esiste l'Opera pia Ottini, e nemmeno perciò esiste alcuno statuto o regolamento che civilmente la governi.

Per questi motivi, ecc.